

INDICE-SOMMARIO

SEZIONE PRIMA

I VALORI

1. La comunanza dei valori fondamentali di Unione e Stati, ovvero sia il rapporto di mutua alimentazione intercorrente tra europeismo e patriottismo costituzionale. 19
2. L'apertura strutturale degli enunciati più direttamente ed immediatamente espressivi dei valori e la somma questione della forza normativa di cui i Trattati per un verso, la Costituzione per un altro, sono effettivamente dotati. 31
3. La formidabile capacità diffusiva che è propria dei valori fondamentali e la centralità di posto spettante in seno alla costruzione eurounitaria all'enunciato del Trattato che ne dà il riconoscimento, ogni altro enunciato richiedendo di essere inteso e fatto valere alla luce di esso. 37
4. La dignità quale fondamento ed alimento di ogni diritto e di tutti assieme, la micidiale questione teorica relativa alla determinazione della soglia al di sotto della quale il regresso nel godimento dei diritti stessi e, in genere, nell'affermazione dei valori fondamentali non è più tollerabile e si converte *ipso facto* in un salto ordinamentale, accompagnato dall'avvento di un regime illibera-

- le: un rischio, questo, tuttavia fino ad un certo punto arginabile grazie alla comunanza dei valori di Unione e Stati, quale fattore di mutua ricarica assiologica degli ordinamenti, la qual cosa nondimeno non toglie che risulti eccessivamente ottimistica la tesi secondo cui quella di potere costituente sarebbe una nozione ormai storicamente “esaurita”. 51
5. Le vicende delle norme nel tempo e dei criteri che presiedono alla loro ordinazione in sistema su basi di valore e l’ardua questione del riconoscimento dei fatti costituenti che prendano forma con gradualità e in modi non violenti. 60
6. La struttura composita dell’identità dell’Unione, il cui cuore pulsante è nei valori fondamentali indicati nell’art. 2 TUE ma che altresì risulta dal complesso della organizzazione e delle competenze proprie dell’Unione stessa, e il moto incessante che l’attraversa e connota, segnandone le più salienti movenze. 66
7. Le identità di Unione e Stati nella loro componente assiologica: comuni ma anche diverse, alla luce del combinato disposto degli artt. 2 e 4.2 del Trattato e, specularmente, degli artt. 10 e 11 della Carta costituzionale. 71
8. La mutua apertura degli ordinamenti all’insegna del “metaprincipio” della massimizzazione della tutela dei beni della vita o interessi maggiormente avvertiti in seno al corpo sociale (e, in ispecie, dei diritti fondamentali) e l’ardua questione dell’aggiornamento dei documenti materialmente costituzionali con le forme dagli stessi prescritte, al duplice fine di renderli, per un verso, competitivi

- rispetto ad altri venuti alla luce in tempi recenti e, per un altro verso, di porre mano ad un riequilibrio istituzionale (particolarmente al piano dei rapporti tra legislatore e giudici) che preme da tempo per la sua realizzazione. 82
9. Il “dialogo” intergiurisprudenziale e la divaricazione degli esiti teorico-ricostruttivi raggiunti, rispettivamente, al piano della teoria delle fonti ed a quello della teoria dell’interpretazione, gli uni al più concedere avendo valore meramente indiziario o presuntivo della loro validità, restando nondimeno soggetti alle necessarie verifiche che solo gli altri sono in grado di apprestare, con l’orientamento assiologico-sostanziale che è loro proprio. 97
10. Il primato del diritto sovranazionale quale forma del primato della Costituzione, e viceversa, la sua affermazione per il tramite del dovere di fedeltà alla Repubblica, nella sua più densa e qualificante accezione, assiologicamente orientata, e le conferme che se ne hanno al piano delle tecniche decisorie che presiedono alla risoluzione delle antinomie interordinamentali. 109

SEZIONE SECONDA

LE TECNICHE DECISORIE

11. Le ragioni della scelta favorevole a far luogo all’esame delle relazioni interordinamentali, per l’aspetto delle tecniche decisorie adottate per la risoluzione delle antinomie, avuto specifico riguardo al punto di vista della giurisprudenza costituzionale e tentando quindi di stabilire come esse siano da valutare al piano della teoria della Costituzione

- ed in relazione all'incidenza dalle stesse avuta nei riguardi degli equilibri di ordine istituzionale. 119
12. La sent. n. 14 del 1964, con la fluidità delle relazioni interordinamentali cui ha dato vita, per il fatto di offrire tanto al legislatore comunitario quanto a quello nazionale l'opportunità di potersi riappropriare di ambiti materiali dapprima occupati dall'altro. 123
 13. La svolta segnata da Corte cost. n. 183 del 1973 e il precario equilibrio da essa stabilito tra primato del diritto sovranazionale e riconoscimento dei "controlimiti", con le aporie teoriche di costruzione che ne hanno accompagnato (e ne accompagnano) la venuta alla luce e l'affermazione nell'esperienza. 128
 14. Le novità venute dalla sent. n. 170 del 1984 e le irrisolte questioni di ordine teorico-ricostruttivo dalla stessa alimentate. 142
 15. Il *trend* volto al "riaccentramento" del sindacato su antinomie interordinamentali in alcune risalenti pronunzie della Consulta. 150
 16. La spinta vigorosa per l'avocazione alla Consulta della cognizione delle questioni di "euromunitarietà-costituzionalità", venuta a partire dalla sent. n. 269 del 2017, e le vistose oscillazioni teoriche che segnano a fondo i più recenti sviluppi giurisprudenziali. 158
 17. Ulteriori rilievi critici alla tesi patrocinata dalla Consulta, con specifico riguardo alla salvaguardia della certezza del diritto che sarebbe maggiormente assicurata a dar credito alla tesi stessa, nel mentre maggiormente vantaggioso appare

essere il meccanismo della “non applicazione” da parte del giudice comune, da esso venendone, per un verso, vigorosamente sospinto in avanti il processo d’integrazione sovranazionale e, per un altro verso, fatto pagare un minor costo alla sovranità dello Stato.	176
18. I casi di sostanziale coincidenza di norme dell’Unione, in ispecie della Carta di Nizza-Strasburgo, aventi carattere <i>self executing</i> e di norme della CEDU, al pari delle prime pertanto suscettibili d’immediata applicazione.	185
19. L’integrazione sovranazionale come <i>valore-fine</i> e, a un tempo, <i>valore-mezzo</i> , in vista dell’ottimale appagamento dei diritti fondamentali, e l’incidenza che è al riguardo esercitata dalle tecniche decisorie (in ispecie, da quella dell’applicazione diretta).	193
<i>Indice bibliografico</i>	199